



Ministero della Difesa

Il Capo di Gabinetto

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, adottato in forza dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come successivamente modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria, mediante ricognizione, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto sottoscritto dal Capo di Gabinetto in data 30 settembre 2017, attestante l’insussistenza dei presupposti per procedere all’alienazione delle partecipazioni possedute dal Ministero della difesa in Difesa Servizi S.p.A.;

VISTO altresì l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, ed entro il 31 dicembre, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale *“restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*;

VISTO l’articolo 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, secondo il quale *“1. E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ..., nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l’utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica*

dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. 2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. 4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ... 6. Lo statuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto... »;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;*

RITENUTO di poter ricondurre l'attività esercitata dalla società Difesa Servizi Spa a beneficio del Ministero titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza nell'ambito di quanto previsto alla lettera d) dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

CONSIDERATA l'avvenuta iscrizione del Ministero della difesa nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, tra e quali figura la società Difesa Servizi S.p.A.;

RITENUTA non sussistente alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tali da rendere necessaria l'adozione di un piano di riassetto per procedere a razionalizzazione, fusione o soppressione della società di cui al presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, mantenere la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi S.p.A. ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Dicastero stesso senza apportare modificazione alcuna alla organizzazione societaria;

DECRETA


Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è mantenuta la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi S.p.A. e non si procede alla elaborazione di piani di razionalizzazione, fusione o soppressione della stessa.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Roma, **28 DIC. 2018**

IL CAPO DI GABINETTO

Gen. C.A. Pietro SERINO



l
e
n

a
a
5,
i,
la

le
tti